

Commissione, causa 4/67, Racc. pag. 429, e 19 febbraio 1981, Schiavo/Consiglio, cause riunite 122/79 e 123/79, Racc. pag. 473).

Il fatto che un'istituzione, per motivi connessi con la sua politica nei confronti del personale, risponda ad un reclamo amministrativo tardivo entrando nel me-

rito non comporta come conseguenza una deroga al sistema di termini imperativi istituito dagli artt. 90 e 91 dello Statuto (v. sentenza 12 luglio 1984, Mousis/Commissione, causa 227/83, Racc. pag. 3133) né il venir meno della facoltà dell'amministrazione di sollevare, in sede giurisdizionale, un'eccezione di irricevibilità per tardività del reclamo.

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

6 dicembre 1990 *

Nella causa T-130/89,

Sig.ra B.¹, ex agente temporaneo della Commissione delle Comunità europee, residente a S. (Granducato del Lussemburgo), con l'avv. C. Revoldini, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto nello studio di quest'ultimo, 21, rue Aldringen, Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Griesmar, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti C. Verbraeken e, durante la trattazione orale, D. Waelbroek, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

* Lingua processuale: il francese.

1 — A richiesta della ricorrente, il Tribunale ha ordinato che il nome della ricorrente sia sostituito dall'iniziale in tutte le pubblicazioni.

avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 24 aprile 1989 con cui la ricorrente veniva dichiarata fisicamente e psichicamente inidonea all'esercizio delle sue mansioni,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto dai sigg. C. Yeraris, presidente, A. Saggio e B. Vesterdorf, giudici,

(motivazione non riprodotta)

dichiara e statuisce:

- 1) **Il ricorso è irricevibile.**
- 2) **Le spese vengono compensate.**